



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 439 del 08/02/2021

Classifica: **010.29.01**

Anno **2021**

(7275798)

<i>Oggetto</i>	CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE PERMANENTE N. PB/012963 - S.P. 8 MILITARE PER BARBERINO M.LLO- KM 5+500 LATO SINISTRO: CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE NON ILLUMINATO DI CM 140 X 200- PUBLI - CITTÁ S.P.A. - COMUNE: CALENZANO
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. TPL E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - AMBITO CONCESSIONI
<i>Riferimento PEG</i>	725
<i>Resp. del Proc.</i>	RITA DABIZZI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	DABIZZI RITA - P.O. TPL E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - AMBITO CONCESSIONI

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. 46905 del 29/10/2020, presentata da CLAUDIO SCOPIGNO quale rappresentante della società “PUBLI-CITTÁ” con sede in NERVIANO (MI), Via Bergamina n. 3, partita Iva 13295590155, volta ad ottenere l’installazione di un cartello pubblicitario collocato lungo la strada regionale S.P. 8 MILITARE PER BARBERINO M.LLO- Km 5+500 lato sinistro nel Comune di CALENZANO, avente le seguenti caratteristiche:

- tipo bifacciale, non illuminato, collocato su struttura propria
- dimensioni : cm 140 x 200;

Visto l’articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 439 del 08/02/2021

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della Strada Provinciale n. 8 “Militare per Barberino M.lo”, e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

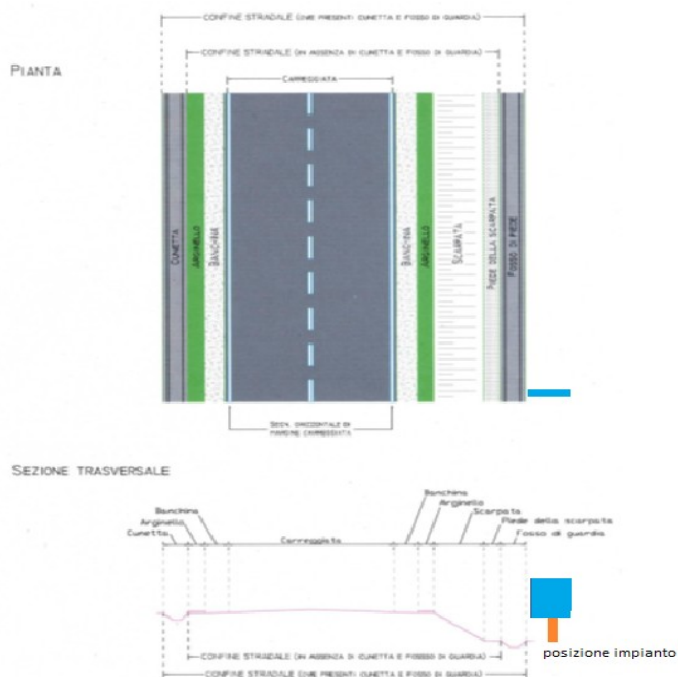
Visto l'atto dirigenziale n. 1640 del 28.06.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di autorizzare** della società “PUBLI-CITTÀ” con sede in NERVIANO (MI), Via Bergamina n. 3, partita Iva 13295590155 all'installazione dell'impianto pubblicitario descritto in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il Cartello Pubblicitario, finalizzato alla pubblicità o propaganda dei prodotti e delle attività, dovrà essere supportato da un'ideale struttura di sostegno; dovrà essere collocato, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 4, Art.48 comma 1 e 2, Art. 49, Art. 50 comma 1, 2 e 4 ed Art. 51, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92; e quanto indicato nel “Nuovo regolamento per la Disciplina Della Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città metropolitana di Firenze o in vista di esse” approvato con D.C. Città Metropolitana n°47 del 24/04/2019
- Il Cartello Pubblicitario – Art. 47, comma del D.P.R. 495/92 – di cm. 140 x 200, bifacciale, non illuminato, installato su suolo pubblico, la tipologia dei materiali ed i colori devono rispettare le norme e regolamenti vigenti in materia, nonché il bozzetto allegato alla domanda, salvo eventuali variazioni consentite dall'art. 53, del D.P.R. 495/92;
- Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;
- Il Cartello Pubblicitario, se luminoso, non può avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, Art. 50 del D.P.R. 495/92;
- Che siano rispettate le indicazioni riguardanti il segnalamento temporaneo del cantiere, così come prescritto all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 e per quanto previsto al Decreto Attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e schemi segnaletici a questo allegati;
- Il concessionario è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto in oggetto e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione - Art.53, comma 3 ed Art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità;
- Il concessionario è obbligato a rimuovere i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;
- Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso;

- Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.
- **PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE: SI PRESCRIVE DI POSIZIONARE L'IMPIANTO OLTRE IL FOSSO DI GUARDIA, PER NON INTRALCIARE CON LA STRUTTURA VERTICALE LE OPERE NECESSARIE DI SFALCIO**



- La Società dovrà, inoltre, apporre sulle insegne di esercizio, a propria cura e spese, una targhetta, ben visibile, nella quale siano presenti i seguenti dati:
 - α) Città Metropolitana di Firenze
 - β) Publi-Città S.p.a.
 - χ) Autorizzazione Pb/012963 del 08/02/2021
 - δ) S.P. 8 "MILITARE PER BARBERINO M.LLO" Km 5+500 lato sinistro
 - ε) Scadenza: 07/02/2024 rinnovabile
2. Il presente atto è rilasciato nelle more dell'approvazione del Regolamento che disciplinerà il canone unico (c.d. "Local Tax) introdotto dalla L. 160/2019, rideterminando le tariffe attualmente vigenti. Il canone dovuto per l'occupazione/concessione/autorizzazione relativo all'anno corrente pertanto non verrà riscosso al momento del rilascio del provvedimento, bensì in seguito all'approvazione delle nuove tariffe. La richiesta di pagamento per il canone annuale verrà inviata via PEC nel corso dell'anno 2021 con apposito avviso. Il mancato pagamento del canone annuale nei termini previsti dall'avviso di pagamento determinerà la decadenza della concessione/autorizzazione rilasciata e la riscossione coattiva di quanto dovuto.
 3. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento e si intenderà tacitamente rinnovata per i trienni successivi, a condizione che vengano effettuati i pagamenti dei canoni richiesti e che non pervenga all'Amministrazione disdetta formale almeno 60 giorni prima della sua scadenza naturale. Il

mancato rispetto di detto termine comporta l'obbligo del pagamento dell'intero canone per l'anno solare di riferimento

4. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.
5. La presente autorizzazione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
 - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
 - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 - sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 46905 presentata il 29.10.2020
6. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
8. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 08/02/2021

**DABIZZI RITA - P.O. TPL E CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - AMBITO
CONCESSIONI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Ritirato il

Firma per ricevuta